

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.)

PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE

> A Tutti gli interessati

CHIARIMENTI DEL 21/08/2013

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento del servizio per la realizzazione del "Realizzazione della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". CIG 51711231B2 CUP E72D10000230009. Gara indetta con determinazione dirigenziale n. 12708 rep. n. 537 del 07/06/2013

Quesito n. 1: Al capitolo 2 "obiettivi del capitolato la stazione appaltante individua tra gli obiettivi specifici che si perseguono con la realizzazione della rete di monitoraggio la "modularità, flessibilità ed aperture dei sistemi di acquisizione e comunicazione".

Tale requisito è ripetuto e ribadito nel Capitolato sia in riferimento ai software, sia alle unità di acquisizione, agli apparati di comunicazione e ai sensori.

Tutto ciò è coerente con la volontà dell'Amministrazione di avere la piena conoscenza del sistema e di ogni sua parte e di non essere vincolata a nessun fornitore specifico per la futura manutenzione o espansione del sistema.

Con la pubblicazione delle Sintesi Correzioni pubblicate in data 05/07/2013, il suddetto requisito viene però a mancare nel sistema radio.

Inizialmente infatti, al Paragrafo 10.6.1 del capitolato la lettera g) veniva richiesto:

"g) utilizzare, per la trasmissione in aria dei dati, unicamente un protocollo di comunicazione non proprietario, completamente documentato, il cui uso sia libero da royalties".

Nella nuova versione è stato modificato in: *utilizzare, per la trasmissione in aria dei dati, unicamente un protocollo che rispetti le normative di settore vigenti, che sia riconosciuto a livello europeo (standard ETSI, ecc) e comunque il cui uso sia libero da royalties".*

In questo modo viene meno, a differenza di quanto richiesto per i protocolli di comunicazione con e tra gli altri apparati, la necessità di documentare completamente il protocollo in aria utilizzato. Questo renderà pertanto impossibile in futuro per chiunque inserire nella rete esistente un apparato radio diverso da quello fornito in quest'appalto.

Si chiede pertanto a codesta Stazione Appaltante:

- 1) Quali siano le motivazioni oggettive che hanno indotto a modificare il requisito inizialmente descritto alla lettera g) in maniera così significativa da renderlo non più in linea con gli obiettivi espressi nel capitolo 2 "Obiettivi" e con gli stessi requisiti richiesti per gli altri protocolli;
- 2) Se anche per gli altri protocolli previsti nel capitolato, così come per quello per la

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.)

trasmissione in aria dei dati, allo stesso modo non sia più necessario che siano “*non proprietari*” e “*completamente documentati*”, ma sia sufficiente che rispettino le normative di settore vigenti o che siano riconosciuti a livello europeo.

- 3) Se, oltre che per il protocollo per la trasmissione in aria dei dati, allo stesso modo tutte le specifiche identificate con le diciture “*non proprietario*” e “*completamente documentato*” possano ritenersi soddisfatte e quindi sostituite da specifiche che rispettino le normative di settore vigenti e che sino riconosciute a livello europeo.

RISPOSTA AL QUESITO 1-1). Il quesito non si configura come una richiesta di chiarimenti circostanziata sulla comprensione degli elaborati di gara; tuttavia volendo comunque fornire elementi di delucidazione si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che il requisito di “*modularità, flessibilità ed apertura dei sistemi di acquisizione e comunicazione*” riportato, insieme ad altri requisiti, al paragrafo 2 del “*Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale*” non risulta venire meno in seguito alle modifiche apportate con la determinazione N.15166 rep. n. 689 del 03/07/2013.

Le suddette modifiche sono state apportate al fine di assicurare il migliore soddisfacimento degli interessi dell'amministrazione in relazione alla gara de qua e garantire la più ampia partecipazione alla medesima.

Inoltre si evidenzia che quanto modificato alla lettera g) del paragrafo 10.6.1 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale consente di allineare la dicitura della suddetta lettera g) con quanto già ampiamente descritto in tutto il capitolato sulle trasmissioni via radio, come risulta da alcuni estratti nel seguito proposti:

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale al paragrafo 7.4.5 a pag. 68 riporta:

“Tutti gli apparati radio trasmissivi dovranno essere rispondenti agli standard ETSI e specifiche EMI/EMC.”

Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale al paragrafo 10.6.2 a pag. 126 riporta:

“Gli apparati dovranno essere rispondenti agli standard ETSI e specifiche EMI/EMC.”

Inoltre quanto riportato nel riscontro ai due successivi quesiti chiarisce senza equivoci come il requisito sopra citato, di cui al paragrafo 2 del “*Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale*”, rimane punto di riferimento per l'intera documentazione di gara.

RISPOSTA AL QUESITO 1-2). Preliminarmente si evidenzia che le modifiche apportate alla lettera g) non hanno come conseguenza necessaria che il protocollo di che trattasi debba essere

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.)

“proprietario”, come invece desunto arbitrariamente dal quesito proposto e dalle premesse allo stesso.

Si evidenzia infatti che la formulazione della lettera g) del paragrafo 10.6.1 riporta:

*“g) utilizzare, per la trasmissione in aria dei dati, unicamente un protocollo che rispetti le normative di settore vigenti, che sia riconosciuto a livello europeo (**standard ETSI**, ecc) e comunque il cui uso sia libero da royalties;”*

È doveroso ricordare che il richiamo agli standard ETSI è proprio fatto per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema in argomento. Infatti gli standard ETSI richiamano intrinsecamente le seguenti caratteristiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo): standard completamente specificato, uso costante di termini specifici, contestualizzazione delle abbreviazioni, accuratezza e la completezza dei contenuti tecnici, requisiti chiari e inequivocabili, leggibilità e comprensione, ecc.

Si evidenzia che le modifiche apportate alla lettera g) non influenzano minimamente quanto richiesto dettagliatamente in tutto il capitolato, che rimane **valido ed invariato**.

Pertanto sono valide tutte le richieste di capitolato che prevedono le diciture “*non proprietarie*” e “*completamente documentate*” e sono da considerarsi requisiti minimi imprescindibili.

In particolare si evidenzia l'obbligo imprescindibile che per la trasmissione sulla porta dati dell'apparato radio, venga utilizzato unicamente un **protocollo di comunicazione non proprietario, completamente documentato, il cui uso sia libero da royalties**, come chiarito esplicitamente dalla lettera f) del paragrafo 10.6.1 del Capitolato:

“f) utilizzare per la trasmissione sulla porta dati dell'apparato radio, univocamente un protocollo di comunicazione non proprietario, completamente documentato, il cui uso sia libero da royalties;”

Rimane altresì invariata la richiesta di capitolato per la quale “*In ogni caso non sono ammesse da parte dell'appaltatore condizionamenti o dipendenze legate al fornitore (operatore economico) che comportino l'impossibilità di utilizzare l'infrastruttura oggetto d'appalto e per la stessa individuare in altro operatore il soggetto che ne effettua la manutenzione.*”.

RISPOSTA AL QUESITO 1-3). È applicabile quanto già dettagliato nel suddetto quesito A-2). Pertanto sono valide tutte le richieste di capitolato che prevedono le diciture “*non proprietarie*” e “*completamente documentate*” e sono da considerarsi requisiti minimi imprescindibili.

Quesito n. 2: Premesso che, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, l'ammontare complessivo del fatturato specifico richiesto dall'articolo 13 del Disciplinare (2.600.000 €) risulta sensibilmente inferiore alla base d'asta e la sua ripartizione in categorie (a. b. c. d.) potrà non corrispondere all'articolazione delle attività previste in offerta, che invece dipenderanno

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.)

esclusivamente dalla specifica soluzione proposta da ciascun partecipante, premesso inoltre che trattasi di procedimento per forniture e servizi si richiede di sapere se:

- 1) al fine della partecipazione in RTI alla gara in oggetto, è necessario che sussista corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al RTI e quote di esecuzione dell'appalto e se tali quote debbano quindi essere tutte chiaramente esplicitate in fase di domanda di partecipazione.
- 2) Se sia possibile la partecipazione in RTI come mandante di una società che sia in possesso di lavori superiori a 175.000 € in una sola categoria, come la d) che prevede un importo minimo di 100.000 € e che nell'offerta di gara abbia una partecipazione superiore al 5%.

RISPOSTA AL QUESITO 2-1). Il Disciplinare di gara all'articolo 13.2 "Contenuto della busta B" comma 6 riporta:

"6. In caso di RTI, l'offerta tecnica dovrà **contenere la specificazione delle parti di servizio rese dalle singole imprese raggruppate** (art. 37 comma 4 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.), indicando in una tabella la percentuale di attribuzione di ogni singola voce di cui alla offerta economica, rispettando in tal senso le indicazioni fornite dall'art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010 con particolare riferimento al fatto che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come da schema esemplificativo nel seguito proposto:

Attività/Servizi		IMPRESA 1	IMPRESA 2	Sotto-attività				
Descrizione	Dettaglio voci	%	%	Scelta dei siti	Progettazione	Acquisizione Nulla Osta	Forniture	ecc
Servizi di progettazione e accessori	AN_01-FASE A	43%	57%	IMPRESA 1	IMPRESA 1	IMPRESA 2	IMPRESA 1
Servizi di progettazione e accessori	AN_03-FASE B	0%	100%
.....

Tale documento dovrà essere **privo di ogni indicazione che possa ricondurre, in maniera diretta o indiretta, ai contenuti dell'offerta economica** e dovrà essere presentato anche nella busta A "documentazione" amministrativa.

Il D.Lvo. 163/2006 e ss.mm.ii. all'articolo 37 comma 4 riporta:

"4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati."

Il D.P.R. 207/2010 all'articolo 275 comma 2 riporta:

"2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. **La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Da quanto sopra si evince chiaramente che già in sede di gara i concorrenti dovranno obbligatoriamente indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti in RTI.

Direzione generale dell'ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.)

Le quote di qualificazione dovranno necessariamente essere indicate e rispettare i requisiti minimi indicati dall'articolo 13.1 del Disciplinare di gara e potranno essere chiaramente desunte dalle dichiarazioni obbligatorie richieste a tutti i concorrenti.

Si evidenzia inoltre che la formulazione del comma 13 dell'articolo 37, che per pronto riferimento si riporta nel seguito, disciplina:

“Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.”

RISPOSTA AL QUESITO 2-2). Il disciplinare di gara all'articolo 13.1 comma 2 punto 13 riporta che:

“Le “analoghe forniture” che potranno contribuire al raggiungimento del fatturato specifico minimo dovranno riguardare tassativamente i seguenti campi e rispettare i seguenti limiti minimi di valore per ogni categoria sino al raggiungimento della soglia richiesta € 3.500.000,00:

- a. *forniture ed installazioni di stazioni di misura automatiche (almeno € 2.600.000,00 iva esclusa);*
- b. *forniture ed installazione di apparati trasmissivi radio (almeno € 700.000,00 iva esclusa);*
- c. *forniture ed installazione di centrali di acquisizione dati (almeno € 100.000,00 iva esclusa);*
- d. *Forniture relative a servizi di progettazione, sviluppo, avviamento in esercizio e manutenzione di sistemi informativi/applicazioni software basati su architetture a servizi (SOA) distribuite su reti geografiche, o realizzati nell'ambito del piano nazionale di EGovernment, o con altre tecnologie della cooperazione applicativa, con bacino di utenza almeno provinciale, analoghe, per finalità, a quelle oggetto dell'appalto (almeno € 100.000,00 iva esclusa);*

Gli importi da indicare al precedente punto d) dovranno riferirsi solo alla quota parte della fornitura attribuibile a servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software e servizi accessori (formazione, assistenza utenti, supporto all'avviamento), escludendo qualsiasi componente hardware, opera ed impianto compreso nell'oggetto della fornitura.

In caso di RTI/consorzio il possesso dei requisiti economici può essere dimostrato anche cumulativamente. Tuttavia la mandataria dovrà possedere almeno il 50% (€ 1.750.000,00, iva esclusa) dell'importo di fatturato specifico minimo richiesto e ciascuna mandante almeno il 5% (€ 175.000,00 iva esclusa), sino al raggiungimento dell'importo di fatturato specifico minimo complessivamente richiesto (€ 3.500.000,00 iva esclusa).

Nel precisare che rispetto al quesito formulato la capacità economica specifica richiesta è pari a € 3.500.000,00, suddivisa negli importi minimi dei “campi” (a,b,c,d) di cui sopra e non pari a € 2.600.00,00 come erroneamente indicato nel quesito si osserva quanto segue.

Per potere fare la mandante un operatore economico deve possedere almeno il 5% del fatturato specifico, che può essere posseduto anche in uno solo dei suddetti “campi” e rispettare tutte le altre disposizioni di legge.

Quanto sopra viene reso fermo restando l'autonoma valutazione del seggio e della commissione di gara.